

NOVITÀ FISCALI IN AGRICOLTURA LEGGE DI BILANCIO 2023

«AGRICOLTURA, TRADIZIONE E INNOVAZIONE»

MANTOVA, 20 GENNAIO 2023

A cura di

Alessandra Caputo - Studio Associato Tosoni

**LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI
BILANCIO 2023 PER L'AGRICOLTURA**

DETIASSAZIONE IRPEF

La misura



Anche per l'anno 2023, redditi dominicali e agrari non concorrono a formare la base imponibile ai fini Irpef di Iap e coltivatori diretti, iscritti nella previdenza agricola

Da ricordare



- Sono beneficiarie le **persone fisiche titolari di redditi fondiari** (compresi i coadiuvanti), anche se soci di società semplice.
- Resta l'**obbligo** di indicare i redditi nel modello **di dichiarazione**.
- **Attenzione oneri deducibili e crediti di imposta.**

DECONTRIBUZIONE GIOVANI AGRICOLTORI

La misura



I giovani agricoltori che si iscrivono nella previdenza agricola entro il 31 dicembre 2023 non versano i contributi per 24 mesi

Da ricordare



- Gli agricoltori devono essere in possesso della qualifica di **Iap** o **Coltivatore diretto**.
- Sono «**giovani**» agricoltori coloro che al momento di avvio della attività **non hanno ancora compiuto 40 anni**.
- Restano **dovuti** il **contributo di maternità** e il **contributo Inail**.

BONUS CARBURANTE ATTIVITÀ AGRICOLE

La misura



Riconoscimento di un credito di imposta pari al **20% della spesa sostenuta per il carburante nel 1° trimestre 2023**, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Condizioni



- La misura è riconosciuta a sostegno dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di carburanti.
- Richiesti il rispetto di **requisiti soggettivi** e oggettivi (misura valida non per tutti i soggetti e non per tutti i carburanti).

BONUS CARBURANTE ATTIVITÀ AGRICOLE

Soggetti ammessi



- Imprese **esercenti attività agricole e della pesca.**
- Imprese **esercenti attività agromeccanica** (codice ATECO 1.61).

Acquisti agevolati



- Acquisto di gasolio e benzina per la **trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, della pesca e agromeccaniche;**
- Acquisto carburante per il **riscaldamento** delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

BONUS CARBURANTE ATTIVITÀ AGRICOLE

Determinazione



- Il credito è pari al **20% della spesa** sostenuta nel trimestre (senza tener conto dell'Iva).
- Il riferimento è alla «*spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel trimestre*»; si ritiene il **pagamento non** sia **rilevante**.
- **Non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.**
- Il **credito d'imposta** è **cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza del credito alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

BONUS CARBURANTE ATTIVITÀ AGRICOLE

Utilizzo

- Il credito è utilizzabile in **compensazione orizzontale**.
- Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

- Il credito può essere **ceduto a terzi**, solo per intero.
- E' possibile effettuare **una** prima **cessione «libera»** e altre due, successive, solo a soggetti »qualificati« (banche e intermediari finanziari).
- Obbligatorio presentare un **modello all'Agenzia delle Entrate con visto di conformità**.

BONUS CARBURANTE ATTIVITÀ AGRICOLE 3° TRIMESTRE

La misura



Definite le **modalità di utilizzo** del credito riconosciuto per il **terzo trimestre 2022** dal Dl 115/2022, art. 7

Condizioni



- Il credito può essere **utilizzato** in compensazione **entro il 31/03/2023**;
- In alternativa all'utilizzo diretto, **il credito può essere ceduto**; in questo caso, il cedente lo utilizza con le stesse regole previste per il cedente (quindi entro il 31/03/2023)

BONUS CARBURANTE ATTIVITÀ AGRICOLE - RIEPILOGO

Periodo	Normativa	Ambito soggettivo	Ambito oggettivo
1° trimestre 2022	Art. 18, Dl 21/2022	Imprese esercenti attività agricola e della pesca	Acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca
2° trimestre 2022	Art. 3-bis, Dl 50/2022	Imprese esercenti attività della pesca	
3° trimestre 2022	Art. 7, Dl 115/2022	Imprese esercenti attività agricola e della pesca	
4° trimestre 2022	Art. 2, Dl 144/2022	Imprese esercenti attività agricola e della pesca e imprese esercenti attività agromeccanica (codice ATECO 1.61)	Acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, della pesca e agromeccaniche e per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.
1° trimestre 2023	DDL Bilancio 2023		

BONUS CARBURANTE ATTIVITÀ AGRICOLE - RIEPILOGO

TERMINI PER L'UTILIZZO		
Periodo	Compensazione	Cessione
1° trimestre 2022	Entro il 31 dicembre 2022 (Codice tributo 6965)	Entro il 21 dicembre 2022 (Codice credito 7726)
2° trimestre 2022	Entro il 31 dicembre 2022 (Codice tributo 6967)	Entro il 21 dicembre 2022 (Codice credito 7727)
3° trimestre 2022	Entro il 31 marzo 2023 (Codice tributo 6972)	Entro il 21 dicembre 2022 ¹ (Codice credito 7732)
4° trimestre 2022	Entro il 30 giugno 2023 ² (Codice tributo 6987)	Entro il 22 marzo 2023 ² (Codice credito 7737)
1° trimestre 2023	Entro il 31 dicembre 2023	Da definire

- ¹ = possibile aggiornamento del termine con provvedimento AE.
- ² = comunicazione credito non ancora utilizzato entro il 16/03.

NB: l'acquirente utilizza il credito entro il termine previsto per la compensazione in capo al beneficiario

AGEVOLAZIONI PPC

La misura



Le agevolazioni previste per la **piccola proprietà contadina** spettano anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a **40 anni** che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire, **entro il termine di 24 mesi**, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.

NB: parziale sovrapposizione del comma 5-ter, art. 1, D.lgs. 99/2004.

TRASFERIMENTI FONDI RUSTICI MONTANI

La misura



- Prevista l'applicazione dell'**imposta di registro e ipotecaria in misura fissa** e l'**esenzione dall'imposta catastale e di bollo** per i trasferimenti di fondi rustici situati nei comuni montani, **a favore di lap e coltivatori diretti**, iscritti nella gestione previdenziale.
- La stessa agevolazione è **estesa** ai trasferimenti effettuati a favore di **soggetti** che pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale, con apposita **dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto**, si impegnino a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di 5 anni nonché ai trasferimenti a favore di cooperative che conducono direttamente i terreni.

LAVORO OCCASIONALE IN AGRICOLTURA

La misura



- Estensione della disciplina del lavoro occasionale anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle **attività agricole di carattere stagionale** per un periodo non superiore a **45 giorni** nel corso dell'anno solare.
- Previsto per i soli anni 2023 e 2024.

FONDI PER L'AGRICOLTURA

Le misure



- 10 mil/euro per la Filiera produttiva nazionale;
- 225 mil/euro per Incentivi alla produttività mediante l'utilizzo di macchine agricole;
- 20 mil/euro per il settore della pesca;
- 20 mil/euro per imprenditoria femminile;
- 30 mil/euro per la ricerca in campo agricolo;
- 80 mil/euro per lo sviluppo delle imprese agricole;
- 9 mil/euro per gli impianti ippici;
- 9 mil/euro per il settore delle assicurazioni agricole;
- 9 mil/euro per la protezione degli agrumi.

ALTRE MISURE

BONUS ENERGIA

La misura



- Riconosciuti anche per il **primo trimestre 2023 i crediti di imposta per l'acquisto di gas ed energia.**
- Le misure sono le seguenti:
 - a) credito d'imposta per le imprese **energivore** concesso nella misura del **45%**;
 - b) credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 4,5 kW, **diverse dalle energivore**, attribuito in misura pari al **35%**;
 - c) credito d'imposta per imprese **gasivore e non**, concesso in misura pari al **45%**;
- L'utilizzo è previsto fino al 31/12/2023.

RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI

La misura



- **Riaperti i termini** per la rideterminazione del valore fiscale di quote e dei terreni **posseduti al 1° gennaio 2023**, al di fuori dell'esercizio di impresa.
- Tre le novità:
 - **imposta sostitutiva** fissata in misura pari al **16%**;
 - **termine** entro cui redigere la perizia e versare l'imposta fissato al **15/11/2023**;
 - **estensione** della disciplina anche alla rideterminazione dei valori dei titoli, delle quote e dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

CREDITO 4.0

La misura



Prorogato **dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023** il termine **per concludere gli investimenti prenotati** entro il 31 dicembre 2022 mediante conferma d'ordine e pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Da ricordare



- A partire dall'01/01/2023 non è più previsto il credito di imposta con riferimento agli investimenti in **beni strumentali «generici»**, vale a dire diversi da quelli ad elevato contenuto tecnologico di cui agli allegati A e B della Legge 232/2016;
- A partire dal 2023 cambiano le misure del credito.

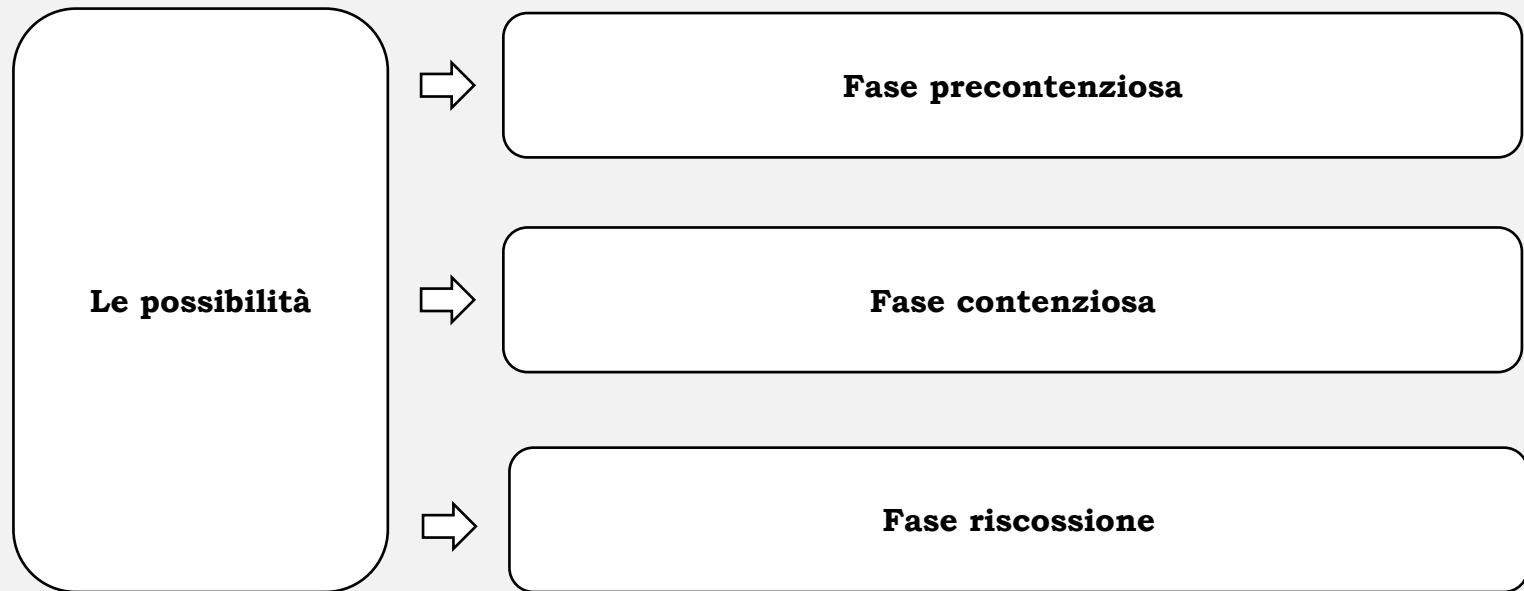
CREDITO 4.0: BENI ALLEGATO A

Investimenti agevolabili	Periodo di investimento	Misura del credito e limite di spesa
Beni materiali 4.0, indicati nell'Allegato A alla legge 232/2016	Dal 16/11/2020 fino al 31/12/2021 (o al 31/12/2022)	• 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 mil/euro; • 30% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 mil/euro e fino a 10 mil/euro • 10% del costo per la quota di investimenti superiore a 10 mil/euro e fino a 20 mil/euro.
	Dall'1/01/2022 fino al 31/12/2022 (o al 30/06/2023)	• 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 mil/euro • 20% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 mil/euro e fino a 10 mil/euro • 10% del costo per la quota di investimenti superiore a 10 mil/euro e fino a 20 mil/euro
	Dall'01/01/2023 fino al 31/12/2025 (o al 30/06/2026)	• 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 mil/euro • 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 mil/euro e fino a 10 mil/euro • 5% del costo per la quota di investimenti superiore a 10 mil/euro ed entro 20 mil/euro.

CREDITO 4.0: BENI ALLEGATO B

Investimenti agevolabili	Periodo di investimento	Misura del credito e limite di spesa
Beni immateriali 4.0, indicati nell'Allegato B alla legge 232/2016	Dal 16/11/2020 fino al 31/12/2023 (o al 30/06/2024)	• <u>20%</u> del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 mil/euro.
	Dall'01/01/2024 al 31/12/2024 (o al 30/06/2025)	• <u>15%</u> del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 mil/euro.
	Dall'01/01/2025 al 31/12/2025 (o al 30/06/2026)	• <u>10%</u> del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 mil/euro.

DEFINIZIONI AGEVOLATE



DEFINIZIONI AGEVOLATE

Le misure – fase precontenziosa



- **Definizione agevolata avvisi bonari**
- **Definizione agevolata avvisi bonari rateizzati**
- **Rateizzazione delle somme dovute**
- **Regolarizzazione irregolarità formali**
- **Definizione agevolate delle violazioni tributarie**
- **Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento con adesione**
- **Definizione agevolata degli avvisi di accertamento e di liquidazione**

DEFINIZIONI AGEVOLATE

Le misure – fase contenziosa



- **Definizione agevolata controversie tributarie**
- **Conciliazione agevolata controversie tributarie**
- **Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione**

DEFINIZIONI AGEVOLATE

Le misure – fase riscossione



- **Regolarizzazione degli omessi pagamenti di somme rateizzate**
- **Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione**
- **Definizione agevolata carichi affidati all'agente della riscossione**

BONUS EDILIZI

La misura



- **Superbonus** = individuati una serie di interventi per i quali non si applica la diminuzione dal 110 al 90% disposta dal Dl «Aiuti quater» (DL 176/2022).
- **Bonus mobili** = soglia innalzata, per il 2023, ad euro 8.000 (anziché 5.000).
- **Bonus barriere architettoniche** = prorogato al 31 dicembre 2025 la detrazione prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche. Viene, altresì precisato che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative a tali lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio.

NUOVA SABATINI

La misura



- Stanziati ulteriori **30 milioni** di euro per il **2023** e **40 milioni** di euro **per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026** per l'agevolazione Sabatini;
- Per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il **termine** di dodici mesi **per l'ultimazione degli investimenti** è **prorogato di 6 mesi**.
- A partire dal 2023, si ricorda che la domanda dovrà essere presentata solo attraverso la sezione “**gestione nuove domande**” del portale dedicato e, sempre a decorrere dal 2023, gli **investimenti “green”**, cioè quelli effettuati nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi possono beneficiare di un **contributo maggiorato del 30%** (quindi pari al 3,575%).

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA

La misura



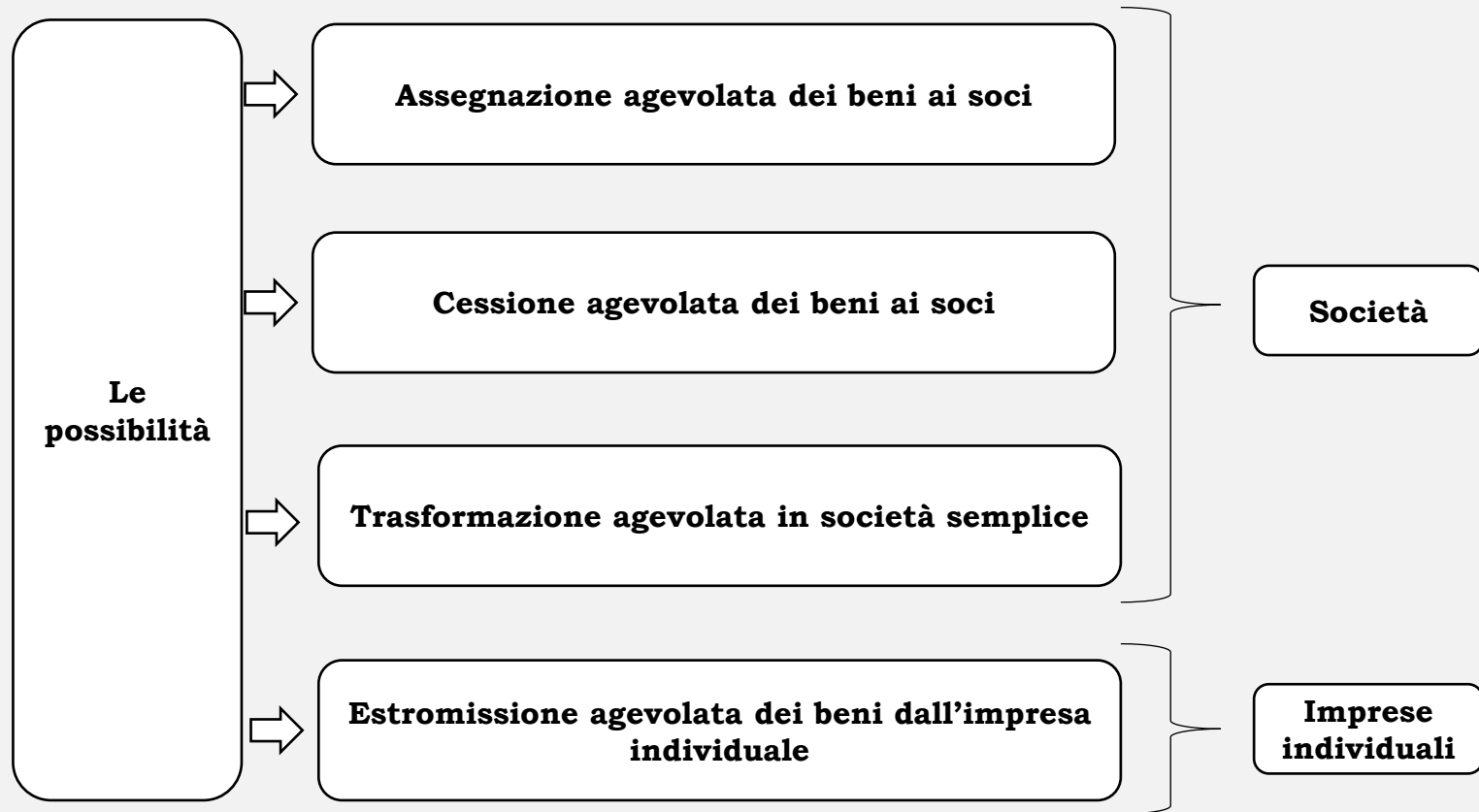
Previsto un regime di **tassazione agevolata per «portare fuori» dalla sfera di impresa alcune tipologie di immobili.**

Da ricordare



- La norma contenuta nel DDL Bilancio 2023 è sostanzialmente analoga a quella contenuta nella **Legge 208/205, commi 115 – 121.**
- I chiarimenti resi dall'Agenzia delle Entrate con le **circolari 26E/2016 e 37E/2016** dovrebbero quindi essere validi anche per questa nuova assegnazione.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA



ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI – AMBITO SOGGETTIVO

Le società



- **Società in nome collettivo;**
- **Società in accomandita semplice;**
- **Società a responsabilità limitata;**
- **Società per azioni;**
- **Società in accomandita per azioni.**

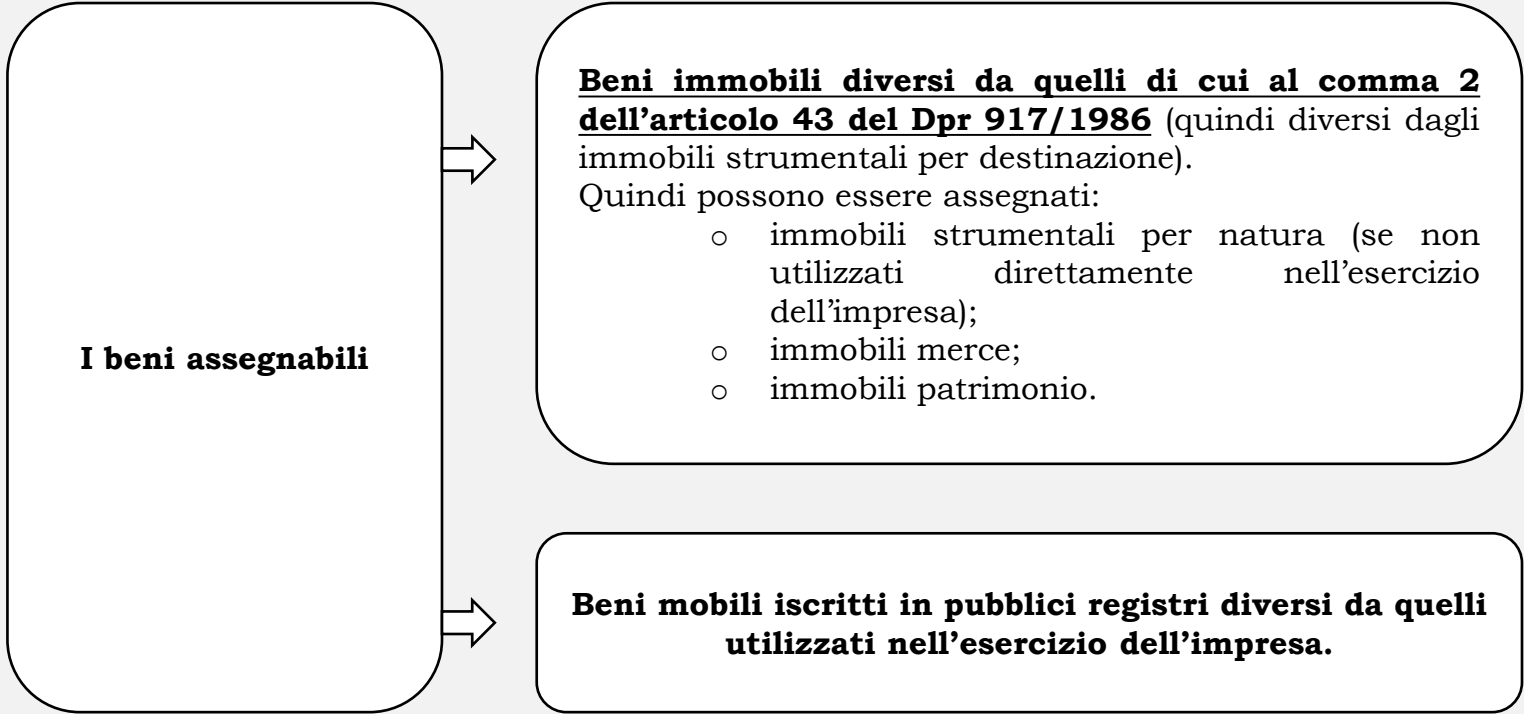
I soci



- **Soci iscritti** nel libro soci (se previsto) **alla data del 30 settembre 2022;**
- oppure
- **Soci iscritti** nel libro soci **entro 30 giorni** dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio, in forza di **titolo avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022.**

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI – AMBITO OGGETTIVO

I beni assegnabili



```
graph LR; A[I beni assegnabili] --> B["Beni immobili diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 43 del Dpr 917/1986 (quindi diversi dagli immobili strumentali per destinazione). Quindi possono essere assegnati:"]; A --> C["Beni mobili iscritti in pubblici registri diversi da quelli utilizzati nell'esercizio dell'impresa."];
```

Beni immobili diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 43 del Dpr 917/1986 (quindi diversi dagli immobili strumentali per destinazione).

Quindi possono essere assegnati:

- immobili strumentali per natura (se non utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa);
- immobili merce;
- immobili patrimonio.

Beni mobili iscritti in pubblici registri diversi da quelli utilizzati nell'esercizio dell'impresa.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI – MODALITÀ

La base imponibile



Base imponibile

= Valore normale – Costo fiscalmente riconosciuto

Valore normale → art. 9, Tuir

Costo fiscalmente riconosciuto → per i beni plusvalenti è quello determinato a norma dell'art. 110 del Tuir, al netto degli ammortamenti dedotti; per i beni merce si tiene conto del costo specifico o si effettua una valutazione di magazzino, a norma dell'art. 92 del Tuir, redatta alla data di assegnazione.

NB: per gli immobili è possibile usare il **valore catastale**.

L'imposta sostitutiva



8% oppure 10,5% per le società risultate non operative in due dei tre anni precedenti l'assegnazione.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI – TERMINI



ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI – ALTRE IMPOSTE

Iva



Non sono previste specifiche disposizioni agevolative.
Trovano applicazione le ordinarie disposizioni di cui al Dpr 633/1972.

NB: verificare se obbligo rettifica della detrazione.

**Altre imposte
indirette**



- L'**imposta di registro** (se applicabile) è ridotta alla metà.
- Le **imposte ipotecarie e catastali** sono applicate in misura fissa.

ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI – EFFETTI DELL'ASSEGNAZIONE

Effetti sulla società



- L'assegnazione dei beni ai soci comporta la **necessità di annullare riserve contabili** (di utili e/o di capitale) in misura pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione.
- Se per effetto dell'assegnazione sono annullate **riserve in sospensione di imposta**, queste sono assoggettate ad **imposta sostitutiva del 13%**.

Effetti sui soci



- Il **costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote** possedute dai soci deve essere aumentato del valore assoggettato ad imposta sostitutiva.
- Nei confronti dei soci assegnatari **non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e da 5 a 8 dell'articolo 47 del Tuir**.

CESSIONE BENI AI SOCI – ASPETTI PARTICOLARI

- L'ambito di **applicazione coincide con quello della assegnazione agevolata**.
- In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del Tuir, o in base al valore catastale, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori (il **corrispettivo della cessione assume quindi rilievo soltanto quando lo stesso è pari o superiore al valore normale**).
- Ai fini Iva, **l'operazione è sempre rilevante** e la base imponibile è data dall'ammontare dei corrispettivi dovuti al cedente.

TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICI

- La trasformazione agevolata in società semplice riguarda le **società immobiliari che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di immobili diversi da quelli utilizzati nell'esercizio dell'impresa** (dunque non strumentali per destinazione).
- Si paga l'imposta sostitutiva ed eventualmente l'Iva con le stesse modalità previste per le assegnazioni/cessioni agevolate.
- La trasformazione in società semplice **non interrompe il quinquennio di cui all'art. 67- 1 comma Tuir** ai fini della determinazione delle plusvalenze (come, invece, accade nei casi di assegnazione). Pertanto, si potrà procedere ad una eventuale cessione del bene computando il quinquennio dal momento dell'acquisto da parte della società e non dal momento della trasformazione in società semplice.
- I beni che **non possono godere dell'agevolazione** poiché, al momento della trasformazione, non hanno i requisiti necessari, vanno assoggettati a **tassazione con criteri ordinari**.

ESTROMISSIONE BENI DA IMPRESA INDIVIDUALE

La misura



Le disposizioni del **comma 121, della legge 208/2015**, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.



Comma 121, Legge 208/2015

L'imprenditore individuale che [...] possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del Tuir, può [...] optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa [...] mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 115 a 120

ESTROMISSIONE BENI DA IMPRESA INDIVIDUALE

I soggetti

Imprenditori individuali con riferimento ai **beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022**.

I beni

Beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del Tuir (no beni merce, no beni patrimonio).

Modalità

Versamento dell'**imposta sostitutiva dell'8%** sulla differenza tra il **valore normale dei beni e il costo fiscalmente riconosciuto**. Regole Iva ordinarie.

Termini

Estromissioni da porre in essere nel periodo 01/01/2023 – 31/05/2023, con **effetti dall'01/01/2023**.
Versamento **rate entro il 30/11/2023 ed entro il 30 giugno 2024**.